

E.I.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 01537

del 13 OTT. 2023

OGGETTO: S.G. c/ARNAS+3 R.G. 196/2021 - Presa d'atto sentenza Corte d'Appello Palermo n.1405-2023 - determinazioni (pratica n. 116-2016 e 19-2021).

U.O.S. PROPONENTE
SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 132-SL23 del 10/10/2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dr. Donato Velardi)

Il Direttore U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)
CATERINA RIZZOTTO
Firmato digitalmente da CATERINA RIZZOTTO

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2023

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.02.02.01.019

Budget assegnato anno 2023
(euro) 3.000.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
datata 10/10/2023

Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventitré il giorno tredecim del mese di Ottobre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. 53/2022 del 29.12.2022 e prorogato nelle funzioni al 31.10.2023 giusta D.A. n. 28/2023 GAB del 29.06.2023, assistito da Dott. me Lino Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

12 OTT 2023

Il Direttore dell'U.O.S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione, S.G., in proprio e nella qualità di genitore di N.C.C., P.M.C., N.C.G.A.M., N.C.S. e N.C.E. hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo l'Arnas Civico di Palermo, chiedendone, previo accertamento di responsabilità in ordine ai danni patiti dal congiunto a seguito delle cure prestategli presso l'Arnas Civico, la condanna al relativo risarcimento sotto diversi profili;
- **che** l'Azienda si è costituita nel giudizio per contestare le domande di parte avversa eccependo la carenza di responsabilità aziendale in ordine ai profili di censura contestati e chiamando in causa la compagnia assicurativa tenuta a manlevare l'azienda;
- **che** la Compagnia Assicurativa A.A. spa si è costituita nel giudizio contestando la operatività della polizza e svolgendo difese nel merito;
- **che** con giudizio autonomo l'ARNAS, prudenzialmente, ha chiamato in garanzia anche la C.A., tenuto conto, che dopo poco più di due mesi dalla costituzione in giudizio (14.2.2017), interveniva una innovativa pronuncia della Cassazione civile che ha ritenuto immeritevole di tutela e, dunque, nulla, la clausola *claims made* che esclude le richieste postume, ritenendo la stessa sostituita di diritto con la disposizione di cui all'art.1917 c.c.;
- **che** quest'ultimo giudizio, ove si è costituita la C.A. eccependo la inoperatività della polizza, è stato riunito a quello avviato dagli eredi del Sig. A. N.C.
- **che** il Giudice, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha deciso la causa, ponendo a fondamento del suo convincimento la consulenza medico-legale disposta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale afferente il decesso del Sig. N.C.A.;
- **che**, dunque, con sentenza n.4289/2021 il Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste risarcitorie attoree, ha condannato l'Arnas al pagamento di somme per sorte e spese e l'A. A. spa a manlevare l'Azienda Ospedaliera da quanto sarebbe tenuta a pagare in forza della decisione, per l'importo eccedente la franchigia pari ad euro 150.000,00;
- **che** con la citata sentenza l'Arnas oltre a venire condannata al pagamento di somme verso gli attori, (ma con la manleva della A.A.), subiva la condanna alle spese di lite in favore della Cattolica Ass.ni, per l'importo di €. 16.429,5 oltre oneri di legge;
- **che** la compagnia assicurativa A.A. ha impugnato la predetta sentenza solo ed esclusivamente in riferimento all'obbligo di manleva;
- **che** l'Arnas si è costituita nel giudizio di appello, spiegando difese per la conferma dell'obbligo di manleva, proponendo, a sua volta, appello incidentale in riferimento alla circostanza che il Giudice ha accolto le domande di risarcimento basandosi solo sulla relazione di consulenza resa in sede di indagini preliminari, ignorando le argomentazioni formulate dall'Arnas, tese a denegarne la relativa validità, non procedendo, dunque, alla nomina di un proprio collegio peritale;
- **che**, contestualmente, si è anche formulata istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza;
- **che** la Corte di Appello, con ordinanza del 25.05.2021 ha sospeso la sentenza limitatamente agli importi eccedenti la quota di un quarto di quelli complessivamente dovuti;
- **che** l'A. A. spa ha invitato l'Arnas a mettere a disposizione la franchigia assicurativa pari ad euro 150.000,00, precisando che la compagnia avrebbe provveduto per l'eccedenza e fino alla concorrenza delle somme per cui è stata accolta la sospensiva;
- **che** con delibera n.1310 del 25.10.2021 si è preso atto e data esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello che sospendeva l'esecuzione della sentenza di condanna impugnata, limitatamente agli importi eccedenti il 25% di quelli complessivamente dovuti in forza della stessa, procedendo al pagamento della sola somma relativa alla franchigia assicurativa (€. 150.000)- come richiesto da A.A. che procedeva al saldo del dovuto;
- **che** con Sentenza n. 1405/23 del 13.07.23, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da A.A., confermando la sentenza di primo grado di manleva, ed ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'ARNAS, con condanna dell'A.A. a rimborsare all'ARNAS le spese legali dell'appello e dell'ARNAS a rimborsare agli appellati le spese legali del grado di appello oltre oneri di legge, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- **che** la superiore sentenza ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale proposto da Arnas ritenendolo traviso sulla scorta di una recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione (n. 16899 del 13/06/2023) ;
- **che** in proposito appare opportuno riservarsi di valutare eventuale impugnazione della sentenza, approfondendo la tematica alla luce della giurisprudenza in materia;
- **che** il legale della C.A. ha richiesto l'adempimento della sentenza di condanna di primo grado, quantificando l'importo dovuto a titolo di spese di lite;

RITENUTO che va, comunque, data esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, al fine di evitare maggiori oneri, procedendo al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite del secondo grado del giudizio per come liquidate ed in favore della C.A. delle spese di lite del primo



grado del giudizio, essendo compensate tra appellati principali e incidentali e C.A. le spese di lite del secondo grado del giudizio, procedendo, altresì, in ragione della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale al pagamento del doppio del contributo unificato;

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

- **Prendere atto** della sentenza n. 1405/23 del 13.07.23 resa, a definizione del procedimento portante R.G. 196/21, dalla Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado e rigettato l'appello incidentale sia della A.A. - teso al diniego dell'obbligo di manleva in favore di Arnas, condannando l'A. A. a rimborsare all'ARNAS le spese legali dell'appello -, che dell'ARNAS con condanna a rimborsare agli appellati principali le spese legali del grado di appello come liquidate, oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- **Prendere atto** che, relativamente alle statuizioni della sentenza di primo grado relative al pagamento delle spese legali alla C.A.ssn, confermata dalla Corte di Appello, occorre dare esecuzione alle stesse, stante la richiesta del legale avv. B.A.;
- **Determinare** in euro **39.042,28** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento – a totale carico dell'Azienda – trova capienza, per euro 19.649,68, nell'accantonamento relativo alla pratica 116/2016 dell'anno 2016 (relativamente alle spese della C.A.), e per la restante somma - € 19.392,60 relativa alle spese degli appellati incidentali e ulteriore C.U.- nell'accantonamento relativo alla pratica 19-2021 dell'anno 2021, ed è da imputare sul conto n.2.02.02.01.0101 "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*";
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 4289-2020, come confermata dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1405/2023:
 - in favore della C.Ass.ni la complessiva somma di **19.649,68** **comprensiva di spese generali e cpa** (iva non dovuta poiché direttamente detraibile dalla compagnia sull'importo pagato al proprio legale);
 - in favore dei sigg.ri S.G., in proprio e nella qualità di genitore di N.C.C., P.M.C., N.C.G.A.M., N.C.S. e N.C.E., la complessiva somma di € **16.863,60** **comprensiva di spese generali e cpa**, (regime forfettario) in esecuzione del giudicato della sentenza n. 1405-2023 della Corte d'Appello di Palermo.
 - In favore del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Palermo l'importo di € **2.529,00** quale ulteriore contributo unificato, stante il rigetto dell'appello incidentale;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari dei sopra indicati pagamenti;
- **Riservarsi** di valutare l'impugnazione della sentenza in ordine alla ritenuta tardività dell'appello incidentale con le conseguenti statuizioni sulle spese legali (approfondendo la tematica alla luce della giurisprudenza in materia) e, in ipotesi di accoglimento, agire in regresso per il recupero delle maggiori somme pagate (ove non dovute);
- **Trasmettere** il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità del caso in capo al personale coinvolto nella vicenda.
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, al fine di non procrastinare oltre l'esecuzione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, evitando così l'avvio di una procedura esecutiva.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Direttore dell'U.O.S. **SERVIZIO LEGALE**

(Avv. Caterina Rizzotto)

Firmato
CATERINA RIZZOTTO digitalmente da
CATERINA RIZZOTTO



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano Buccheri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> / tel. +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
 Agenzia di Riferimento Nazionale ed Affiliata Specializzata

Allegato alla proposta nr 132-SL23 del 10/10/2023

Importo Proposta 39.042,28

Oggetto: S.G. c/ARNAS+3 R.G. 196/2021 - Presa d'atto sentenza Corte d'Appello Palermo n.1405-2023 – determinazioni (pratica n. 116-2016 e 19-2021).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
2.02.02.01.0101 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	LEG	500.000,00	2.500.000,00	1.593.559,62				1.248.390,20

132-SL23

39.042,28

TOTALE PRENOTATO

39.042,28

01537



Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget
CATERINA RIZZOTTO - Firmato digitalmente
 da CATERINA RIZZOTTO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15 OTT 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
